

Coordinamento Nazionale
Enti Locali per l'Acqua Bene Comune
e
la gestione pubblica del servizio idrico

Roma, 21 novembre 2008

Palazzo Valentini, Sala della Pace – Provincia di Roma



Statuto
Coordinamento Nazionale
Enti Locali per l'Acqua Bene Comune
e
la gestione pubblica del servizio idrico

Articolo 1. E' costituita l'Associazione no-profit denominata **“COORDINAMENTO NAZIONALE - ENTI LOCALI PER L'ACQUA BENE COMUNE E LA GESTIONE PUBBLICA DEL SERVIZIO IDRICO”**, disciplinata dalle norme del presente statuto, aventi carattere vincolante per gli associati, nonché, per quanto non espressamente previsto, dagli artt. 14 e art. 35 del Codice Civile.

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Articolo 2. L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Il Coordinamento persegue esclusivamente le finalità espresse dallo statuto.

Il Coordinamento ha personalità giuridica propria e piena capacità di operare.

La sua attività si fonda sul criterio di solidarietà, partecipazione democratica, trasparenza, efficacia, efficienza e coerenza con i principi del presente statuto.

Il Coordinamento può svolgere attività in collaborazione con altri soggetti, sia pubblici che privati, nell'ambito degli obiettivi e delle indicazioni statutarie.

Il Coordinamento è costituito da Enti Locali e può a sua volta associarsi nelle sue attività ad altre istituzioni o organismi pubblici e privati, nelle forme e nelle modalità stabilite nel presente statuto, dalle leggi vigenti e fatte salve le finalità del Coordinamento.

Scopi dell'Associazione

Articolo 3. L'Associazione è uno strumento di coordinamento e di servizio fra Enti locali ed Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (AATO) che perseguono

l'obiettivo di salvaguardare e promuovere la proprietà, la gestione ed il controllo pubblici dell'acqua, intesa come bene comune e che considerano l'accesso all'acqua nella quantità e qualità sufficienti alla vita come un diritto umano, in un contesto di salvaguardia delle risorse idriche e di sostenibilità ambientali e altresì di cooperazione e di solidarietà internazionale.

L'Associazione nel quadro dei seguenti principi intende:

- a) confermare il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;
- b) ribadire il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
- c) riconoscere che la gestione del servizio idrico è un servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini;
- d) promuovere iniziative atte a rendere pienamente operativa da parte di tutti gli uomini il fondamentale diritto all'acqua e alla sua qualità;
- e) promuovere la partecipazione dei cittadini alle scelte fondamentali relative alle politiche di tutela dell'acqua e di gestione del servizio idrico integrato coinvolgendo anche i lavoratori del settore;

si propone di realizzare i seguenti scopi:

A) OBIETTIVI ISTITUZIONALI

- a) essere un luogo di coordinamento e di promozione delle politiche di governo dell'acqua come bene comune e come servizio pubblico, di comportamenti responsabili sul piano degli usi e dei consumi, in particolare dell'acqua di rubinetto e di una visione orientata in favore di un governo e di una gestione pubblica dell'acqua (di tutte le acque; dalla proprietà delle reti alla gestione dei servizi ed al controllo; efficiente e responsabile), con particolare attenzione ad interventi a livello interregionale;
- b) essere un luogo di tutela della qualità delle acque in rete e nei territori, nonché di sorveglianza della rigorosa applicazione della legislazione e normative italiane ed europee a tutela della sua integrità; salvaguardare l'acqua significa infatti contribuire alla protezione della catena alimentare e della salute dei cittadini;
- c) agire come un luogo di analisi, di proposte e di sperimentazione di modelli di gestione pubblica e partecipata dei servizi idrici locali, come servizi privi di rilevanza economica, gestiti con il coinvolgimento dei cittadini e dei processi di ripubblicizzazione della gestione dei servizi pubblici locali;
- d) diventare un luogo di promozione di condivisione, sinergie e di cooperazione fra Enti locali, soggetti pubblici, Comitati ed Associazioni impegnati a difesa dell'acqua come bene comune pubblico, del suo riconoscimento come diritto umano, della sua salvaguardia come patrimonio comune dell'umanità, a livello italiano, europeo ed internazionale;
- e) essere, tramite gli organi di rappresentanza e con le modalità ritenute più opportune un soggetto di interlocuzione istituzionale presso il Parlamento, il Governo, le autorità di Vigilanza e le istituzioni rispetto alla tutela e promozione delle modalità di gestione pubblica, efficiente, partecipata dei servizi idrici locali e a

sostegno del modello di gestione proposto dalla legge di iniziativa popolare per la tutela dell'acqua e la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato;

f) impegnarsi per la modifica del quadro legislativo nazionale e regionale, in particolare per contrastare la classificazione del SII come servizio di rilevanza economica, la promozione del modello multiutilities e delle loro aggregazioni;

g) sostenere ed sperimentare a livello di gestione locale di processi di ripubblicizzazione nei territori;

h) sostenere nei confronti di soggetti pubblici, privati, e della società civile del territorio nelle attività di sensibilizzazione e informazione in merito alle tematiche del risparmio idrico, dei comportamenti responsabili, di iniziative di solidarietà;

i) sostenere l'iniziativa di contrasto allo sfruttamento delle acque minerali, delle concessioni pubbliche, al fine della conservazione delle risorse.

B) OBIETTIVI OPERATIVI:

a) facilitare la comunicazione tra i Comuni informando e divulgando iniziative locali, nazionali e internazionali

b) organizzare momenti di progettazione e verifica comuni sugli ambiti d'intervento del Coordinamento;

c) studiare e diffondere forme di finanziamento per le attività;

d) promuovere l'assunzione di atti da parte delle amministrazioni locali relative ai temi del Coordinamento e la partecipazione ad eventi istituzionali di rilievo nazionale e internazionale;

e) organizzare eventi, seminari di approfondimento, formazione e diffusione sui temi previsti dagli ambiti di intervento;

f) operare in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche ed Universitarie, le agenzie educative e le associazioni della Società civile;

g) assicurare il collegamento con tutti i soggetti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali;

h) realizzare un archivio nazionale delle attività inerenti il diritto all'acqua e alla sua potabilità;

i) promuovere lo sviluppo di iniziative comuni, lo scambio di informazioni ed esperienze tra gli Enti Locali impegnati sui diversi problemi afferenti la gestione dell'acqua;

l) promuovere l'adesione del maggior numero possibile di Enti Locali al Coordinamento;

m) diffondere e far conoscere la propria attività.

Articolo 4. L'Associazione intende attuare concretamente i propri scopi soprattutto attraverso la promozione sul territorio nazionale di una cultura di salvaguardia della risorsa idrica attraverso le seguenti azioni:

a_ utilizzazione, protezione, conoscenza e promozione dell'acqua come bene comune pubblico, nel rispetto dei principi fondamentali della sostenibilità integrale (ambientale, economica, politica e istituzionale) e del principio che l'uso dell'acqua per consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi;

b_ sensibilizzazione delle altre amministrazioni ed istituzioni del territorio per attuare delle scelte politiche ed amministrative comuni finalizzate a tutelare e gestire con trasparenza la risorsa idrica nel rispetto del fragile equilibrio ambientale;

c_ promozione dell'idea della ripubblicizzazione del servizio idrico, sia attraverso la socializzazione delle esperienze che vanno in tale direzione, sia attraverso iniziative volte a rafforzare la cultura della gestione pubblica;

d_ informazione alla cittadinanza sui vari aspetti che riguardano l'acqua sul nostro territorio, sia ambientali che gestionali;

e_ informazione rivolta alla cittadinanza per contrastare il crescente uso delle acque minerali e promuovere l'uso dell'acqua dell'acquedotto per usi idropotabili, a cominciare dagli uffici pubblici, dalle strutture e dalle mense scolastiche;

f_ informazione rivolta alla cittadinanza sullo stato delle acque per contrastare i processi di inquinamento;

g_ promozione di campagne di informazione/sensibilizzazione sul risparmio idrico, con incentivazione dell'uso dei riduttori di flusso, nonché studi per l'introduzione dell'impianto idrico duale;

h_ promozione, attraverso l'informazione, incentivi e la modulazione delle tariffe, della riduzione dei consumi in eccesso;

i_ promozione, in campo urbanistico-edilizio nelle norme atte a favorire il riciclo delle acque e di azione di raccolta delle acque piovane per uso civile;

l_ avviamento di progetti di riuso delle acque reflue dei depuratori presenti nel nostro territorio per usi agricoli ed industriali;

m_ sensibilizzazione dell'opinione pubblica e in particolare i giovani e gli studenti in materia di utilizzo, risparmio, consumo critico e tutela dell'acqua in quanto bene comune di importanza vitale;

n_ promozione del ritorno dell'acqua nei luoghi pubblici, introducendo "punti acqua" di ristoro, informazione e cultura nei luoghi di incontro sociale (piazze, giardini, impianti sportivi, campi di calcio, aree verdi) al fine di contrastare il consumo di acqua in bottiglia, così deleterio per l'ambiente;

o_ favorire azioni di cooperazione decentrata basate sull'acqua e sulle politiche di contesto inerenti la corretta gestione del ciclo dell'acqua, sotto i profili della tutela ambientale, culturale, economico, sociale.

Associati

Articolo 5. Possono far parte dell'Associazione tutti gli Enti Locali che, condividendo le finalità del presente Statuto, adottano la dichiarazione di Ente Locale per l'Acqua Bene di Tutti, secondo le modalità stabilite dalla Presidenza, e versano annualmente la quota associativa stabilita dall'Assemblea.

Articolo 6. Gli Enti Locali che deliberano l'adesione al Coordinamento sono tenuti a comprendere, tra le proprie finalità istituzionali, la promozione del diritto umano all'acqua, ovvero all'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.

Articolo 7. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione stabilita dall'Assemblea, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Articolo 8. Gli associati hanno il diritto di ricevere, all'atto dell'adesione, una conferma dell'avvenuta iscrizione nel Libro degli associati, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire tramite un proprio rappresentante con diritto di voto nelle assemblee.

Organi dell'Associazione

Articolo 9. Gli organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea Nazionale del Coordinamento

Il Presidente ed il Vicepresidente

L'Ufficio di Presidenza

Il Direttore

Assemblea

Articolo 10. All'Assemblea Nazionale del Coordinamento spettano i seguenti compiti:

1. eleggere i membri della Presidenza;
2. stabilire la sede dell'Associazione, scegliendo tra gli Enti che abbiano proposto la propria candidatura;
3. approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
4. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo;
5. deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dalla Presidenza e dagli altri organi dell'Associazione;
6. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
7. determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
8. delegare alla Presidenza l'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario;
9. discutere e deliberare sui bilanci annuali, sui conti consuntivi e sulle relazioni della Presidenza deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Esclusione di associati

Articolo 11. L'Assemblea può deliberare l'esclusione di singoli associati al sussistere gravi motivi; tali si intendono:

a - la mancata prestazione dell'importo corrispondente alla quota sociale;

b - l'assunzione ad opera degli organi di governo degli enti associati di comportamenti incompatibili con i fini perseguiti dall'associazione;

c - l'assunzione di iniziative pubbliche in evidente contrasto con l'azione dell'associazione.

Convocazione dell'Assemblea

Articolo 12. L'Assemblea può essere ordinaria ovvero straordinaria.

Articolo 13. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione; tale comunicazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora e il luogo dell'eventuale Assemblea in seconda convocazione.

Articolo 14. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno. Essa è presieduta dal Presidente, il quale nomina tra i rappresentanti degli Enti un segretario verbalizzante.

Articolo 15. Anche l'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente che quale nomina tra i rappresentanti degli Enti un segretario verbalizzante; essa è:

- a - convocata tutte le volte che la Presidenza o il Presidente lo ritengano necessario
- b - ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

Articolo 16. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita:

- a - in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno;
- b - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione potrà avere luogo non meno di un' ora dopo la prima convocazione.

Articolo 17. Tutte le delibere assembleari sono debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati e vengono comunicate ai Soci.

Presidente e Vice presidente

Articolo 18. Il Presidente ed il Vicepresidente vengono eletti ogni tre anni dall'Assemblea.

La loro nomina è personale, al fine di garantire una congrua continuità alla funzione gestionale.

Al Presidente del Coordinamento compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ordinaria e la Presidenza; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

Tiene, inoltre, aggiornati i registri contabili e i registri sociali. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Ufficio di Presidenza

Articolo 19. La Presidenza è composta fino ad un massimo di 21 componenti rappresentativi delle realtà istituzionali associate al Coordinamento, secondo il criterio della rappresentatività di tutto il territorio nazionale, della tipologia degli Enti e delle realtà piccole, medie e grandi.

L'Ufficio di Presidenza ha il compito di gestire l'attività del Coordinamento e resta in carica per 3 anni.

I membri della Presidenza sono rieleggibili.

Articolo 20. L'Ufficio di Presidenza si riunisce ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti l'Ufficio stesso lo ritengano necessario.

L'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Articolo 21. L'Ufficio di Presidenza:

a - redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea del Coordinamento, provvede alla gestione ordinaria ed alla gestione straordinaria, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea,

b - redige ed approva annualmente il rendiconto economico e finanziario da sottoporre alla ratifica successiva dell'Assemblea, stipula tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale,

c - nomina il Direttore, delibera l'esclusione dei Soci, svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale, crea le Commissioni temporanee e ne nomina i componenti.

Direttore

Articolo 22. Il Direttore ha il compito di:

a - curare la realizzazione del programma di attività

b - gestire l'ufficio del Coordinamento

c - promuovere la diffusione degli Enti Locali per l'Acqua sul territorio nazionale.

Cariche sociali

Articolo 23. A quanti ricoprono le cariche sociali non spetta alcun compenso.

E' dovuto il solo rimborso delle spese di viaggio: in ogni caso queste devono essere documentate.

Sede dell'Associazione

Articolo 24. La sede dell'Associazione viene designata dall'Assemblea presso uno degli Enti soci dell'Associazione stessa.

L'Ente che intenda ospitare l'Associazione presenterà la propria candidatura all'Assemblea stabilita impegnandosi a fornire adeguato supporto logistico.

Patrimonio dell'Associazione e risorse per l'attività

Articolo 25. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

10. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione,
11. dai contributi annuali e straordinari degli associati definiti per numero di abitanti *(vedi contributo per fasce numero abitanti a pie pagina),
12. da contributi, erogazioni e lasciti diversi,
13. da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Articolo 26. Le somme versate per l'iscrizione sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono, altresì, intrasmissibili.

Rendiconto economico-finanziario

Articolo 27. Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione relativo all'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve illustrare la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione allegata. Il rendiconto economico-finanziario viene predisposto dalla Presidenza ed approvato dall'assemblea.

Articolo 28. Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente approvato dalla Presidenza viene trascritto nei libri sociali: deve essere comunicato ai Soci che ne facciano espressa richiesta scritta.

Scioglimento dell'Associazione

Articolo 29. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto.

Articolo 30. In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

* Proposta 2009 fascia di contribuzione per numero di abitanti:

1^ fascia _ da	0 a	5.000 euro	250,00
2^ fascia _ da	5.001 a	15.000 euro	500,00
3^ fascia _ da	15.001 a	50.000 euro	750,00
4^ fascia _ da	50.001 a	100.000 euro	1.000,00
5^ fascia _ oltre	100.000		euro 1.500,00